

14. Personale.

a. Corresponsione di una doppia mensilità di stipendio e di speciali gratificazioni di bilancio.

Il Direttore Generale fa presente che, in applicazione dell'art. 11 del R. I., alla fine di giugno deve essere corrisposta al personale una doppia mensilità di stipendio.

Propone le seguenti esclusioni e limitazioni:

Impiegati di ruolo

1) esclusione dal beneficio di coloro che al 30 giugno hanno cessato di far parte dei ruoli del personale,

2) esclusione dal beneficio di coloro che sono stati assunti in servizio dopo il 31 dicembre u. l. o che siano rimasti assenti per più di tre mesi (escluse le malattie),

3) esclusione dal beneficio di coloro che siano stati puniti con la sospensione o che siano classificati "insufficienti",

4) riduzione del beneficio ai $\frac{3}{4}$ per coloro che siano stati puniti con la censura ed ai $\frac{4}{5}$ per coloro che siano stati puniti con la riprensione,

5) Riduzione del beneficio a dodicesimi in